

# **DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA NUMERO 8 SIENA SUD**

Approvato con Delibera del Comitato di Gestione ATC 8 Siena Sud n.56 del 29.08.2019

Modificato con Delibera del Comitato di Gestione n. 48 del 21.07.2020

Modificato con Delibera del Comitato di Gestione n. 29 del 30/04/2021

Modificato con Delibera del Comitato di Gestione n. 29 del 19/04/2024

## **Art. 1 – Finalità**

Il presente Disciplinare regola l'accesso ai distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento del prelievo selettivo degli Ungulati selvatici (capriolo, daino, muflone, cervo e cinghiale) nell'ATC 8 Siena Sud, nel rispetto delle normative nazionali e regionali e del Piano Faunistico Venatorio Regionale, allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza densità, per ciascuna specie, sostenibili, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio gestito dagli ATC, compreso quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico venatori anche a divieto di caccia nonché nelle aree altrimenti poste a divieto di caccia. Il presente Disciplinare persegue l'obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatore-specie ungulati e consentire un corretto svolgimento dell'attività di gestione.

La caccia di selezione alle suddette specie è finalizzata alla gestione dei prelievi per la realizzazione degli obiettivi per ciascuna specie e per ciascuna Unità di Gestione /Distretto (UDG), definiti dalla Regione.

## **Art. 2 - Densità Agricolo Forestale sostenibile**

Nel Piano regionale annuale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi, Bovidi e Cinghiale la Regione Toscana determina le densità sostenibili, anche interspecifiche, a livello locale di cui al comma 1 dell'art. 28 bis della L.R. 3/1994, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole.

## **Art. 3 Vocazione del territorio**

La Regione individua nel Piano Faunistico Venatorio (PFV), sentiti gli ATC, le Aree Vocate e le Aree non Vocate rispetto alle singole specie.

Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa della specie attraverso il conseguimento delle consistenze e densità sostenibili previste nel PFV e nei Piani annuali di gestione, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e silvi-colturali di tali aree, anche al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità. L'area vocata è suddivisa in Distretti di Gestione (UDG C) Conservativi.

Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa della specie. L'area non vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Non Conservativi (UDG NC).

Le diverse tipologie di vocazione del territorio, per ciascuna specie, sono riportate su cartografia digitalizzata nel sistema cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dell'utenza.

#### **Art. 4 Unità di Gestione / Distretti (UDG)**

1. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi, Bovidi e del Cinghiale è attuata dagli ATC suddividendo il territorio di propria competenza in unità denominate Distretti di Gestione.

2. I Distretti di Gestione sono unitari per tutte le specie presenti al loro interno. I distretti del capriolo costituiscono la minima UDG venatoria anche per le altre specie di ungulati.

3. Il DG è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali, tale da consentire la gestione di popolazioni demograficamente distinte, in cui i fenomeni di immigrazione ed emigrazione, seppur presenti, non modificano in modo sostanziale i parametri demografici della popolazione stessa.

4. La superficie cacciabile dei Distretti di gestione deve essere compresa di norma tra 5.000 e 20.000 ettari.

Per superficie cacciabile si intende di norma la superficie agro-silvo-pastorale del Distretto.

5. La pianificazione faunistica e venatoria deve fare riferimento all'intera superficie cacciabile del Distretto.

L'organizzazione e la realizzazione delle attività faunistiche e venatorie deve

tenere conto delle differenti finalità (area vocata, area non vocata) e delle diverse situazioni normative derivanti dalla presenza di ZRV, AFV, AAV e CPRFS.

6. L'indirizzo faunistico-venatorio e i confini dei Distretti sono proposti dagli ATC. Di norma la revisione dei Distretti può essere effettuata alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o al suo aggiornamento.

7. I Distretti sono gestiti dagli ATC tramite i cacciatori abilitati alla caccia di selezione delle rispettive specie e assegnati al distretto, detti "selecontrollori", iscritti al Registro Regionale.

8. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su un prelievo programmato per classi di età e di sesso attuata in forma individuale, e svolta esclusivamente per tutte le specie da altana/punto sparo cartografato e numerato posto all'interno di un settore di prelievo, indossando un indumento ad alta visibilità e senza l'uso dei cani, fatta eccezione per il cane da traccia per il recupero dei capi feriti, mediante l'impiego delle armi consentite dalla normativa Regionale.

9. I Piani di prelievo per il capriolo e per le altre specie sono riferiti alla singola UDG. Le Unità di Gestione sono riportate su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dei cacciatori di selezione e della vigilanza.

La caccia di selezione del cinghiale viene anche essa articolata sulla base territoriale costituita dalle UDG relative al capriolo di cui sopra.

I cacciatori iscritti ad un distretto sono organizzati in Gruppi di caccia al fine di organizzare al meglio il prelievo sulle singole specie e l'accesso ai settori di prelievo.

#### **Art. 5 Accesso ai Distretti (UDG) conservativi**

Il prelievo selettivo nei Distretti (UDG) conservativi può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per le specie interessate e che sono iscritti all'ATC 8 Siena Sud o come ATC di

Residenza o come Ulteriore ATC. Ogni cacciatore iscritto ad un Distretto deve effettuare obbligatoriamente almeno 5 uscite nell'arco della stagione venatoria. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera C della l.r. 3/1994 possono effettuare la caccia di selezione negli ATC in cui risultano iscritti (sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC), come previsto dal Regolamento 36/2022. Se in un distretto sono gestite altre specie oltre al capriolo (es: muflone, daino, cervo non vocato), il cacciatore deve preferenzialmente gestirle nello stesso distretto dove gestisce il capriolo.

I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono iscriversi ad un solo distretto vocato per la caccia di selezione se non residenti anagraficamente all'interno dei comuni ricadenti nel comprensorio dell'Atc 8 Siena Sud, mentre i cacciatori con l'opzione d), residenti anagraficamente nei comuni ricadenti all'interno dell'Atc 8 Siena Sud, possono iscriversi fino ad un massimo di 2 distretti. Il Comitato di Gestione dell'Atc nell'assegnazione ai distretti privilegia coloro che hanno effettuato l'opzione lettera d) come da punteggi di seguito riportato.

Ogni selecontrollore può richiedere un solo nuovo distretto per ogni anno.

I cacciatori che intendono iscriversi ad un Distretto conservativo per la caccia di selezione, o coloro che intendono cambiare distretto, devono obbligatoriamente inoltrare specifica domanda di iscrizione all'ATC, sul modulo appositamente predisposto di volta in volta, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverse indicazioni o deliberazioni da parte dell'ATC. Il cambio di Gruppo di caccia all'interno del Distretto va comunque richiesto, direttamente al responsabile del Distretto, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Sia per le nuove iscrizioni che per i trasferimenti, nel modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte, dovranno essere indicati in ordine di preferenza tre distretti.

L'ATC, con proprio atto, assegna il Distretto ai cacciatori di selezione che hanno fatto richiesta, previa verifica della eventuale saturazione del Distretto stesso.

L'ATC stabilisce il numero dei cacciatori iscrivibili ad un distretto conservativo o non conservativo in funzione del numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto, delle effettive esigenze gestionali

anche ai fini della sicurezza e del rispetto delle distanze di sparo tra appostamenti limitrofi.

Nei casi in cui le richieste pervenute superino le disponibilità del Distretto, l'ATC assegna le iscrizioni tenendo conto del seguente ordine di priorità:

1. Opzione D art.28 L.R.3/94 Punti 10 a chi opta per l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D, della L.R. 3/1994 - solo ungulati, con le limitazioni sopra riportate;

2. Residenza anagrafica Costituisce priorità di iscrizione la residenza anagrafica in un comune del distretto: punti 10;

3. Residenza in un Comune in cui ricade l'ATC: punti 4;

4. Residenza in provincia di Siena punti 3;

I punteggi previsti dai commi 2,3,4 non sono cumulabili;

5. Anno di abilitazione per anzianità di abilitazione per la specie oggetto della richiesta di iscrizione: 0,5 punto per ogni anno di iscrizione; se non indicata sarà considerata quella dell'anno corrente;

6. Voto di esame calcolato in trentesimi. In caso di voti diversi fra le specie sarà calcolata la media. Se non specificato sarà considerato 18 (diciotto);

7. In caso di parità verrà assegnata la priorità nel seguente modo: cambio rispetto a nuova iscrizione, opzione D su C, residenza anagrafica come indicato nei punti 2, 3 e 4.

L'ATC può disporre di un massimo di 10 punti da assegnare ad altre caratteristiche dei richiedenti.

A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC, tramite l'organizzazione del Distretto, consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori, ed in caso di iscrizione a più distretti, devono essere utilizzati nel distretto di origine.

Prima dell'inizio della stagione venatoria di ogni singola specie, i cacciatori di selezione, per confermare e mantenere l'iscrizione al Distretto assegnato, devono versare il contributo previsto dall'ATC per la caccia agli ungulati.

## **Art. 6 Accesso ai Distretti (UDG) non conservativi**

Il prelievo selettivo nei Distretti (UDG) non conservativi può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC sia come ATC di Residenza che, come Ulteriore, ATC.

L'ATC dispone il numero di Distretti non conservativi a cui il cacciatore può iscriversi.

I cacciatori che intendono iscriversi ad un Distretto di gestione non conservativo per la caccia di selezione devono inoltrare specifica domanda di iscrizione all'ATC, sul modulo appositamente predisposto di volta in volta, entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa indicazione dell'ATC. L'ATC assegna il Distretto ai cacciatori di selezione che hanno fatto richiesta, previa verifica delle compatibilità ambientali del Distretto stesso rispetto al numero di cacciatori iscritti e praticanti anche ai fini della sicurezza e del rispetto delle distanze di sparo tra appostamenti limitrofi ed in base al livello di saturazione dei vari distretti.

L'ATC stabilisce il numero dei cacciatori iscrivibili ad un distretto non conservativo in funzione del numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto, delle effettive esigenze gestionali anche ai fini della sicurezza e del rispetto delle distanze di sparo tra appostamenti limitrofi e in base al livello di saturazione di ogni distretto.

L' ATC provvede a stilare la graduatoria delle domande come previsto dall'Art. 5. Tale graduatoria può essere utilizzata dall'ATC per l'accesso ai distretti non conservativi.

Ogni cacciatore iscritto ad un Distretto deve effettuare obbligatoriamente almeno 5 uscite nell'arco della stagione venatoria.

Il cacciatore di selezione iscritto ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del Distretto previste dall'ATC (riunioni, censimenti, prestazioni d'opera, ecc.). I proprietari e conduttori dei fondi, con almeno tre ettari di terreno, non iscritti al Distretto possono chiedere l'iscrizione al distretto dove hanno la proprietà e/o conduzione dei fondi ed accedere con la teleprenotazione ai capanni posti in detti fondi.

## **Art. 7 Settori di prelievo/punti di sparo: definizione superfici e distanze.**

I Distretti sono divisi al loro interno in Settori di prelievo. Ogni settore di prelievo è una area circolare cartografata con al centro un'altana/punto di sparo anch'essa cartografata e riportata su archivio elettronico dell'ATC, di raggio massimo 350 metri, quindi di superficie massima di 38,465 ettari.

In caso di punti di sparo situati ad una distanza minore della massima (700 m) il raggio dei settori di prelievo contigui sarà pari alla metà della distanza massima tra i punti di sparo.

Se in prossimità di un settore di prelievo isolato (situato ad una distanza maggiore di 700 metri da altre altane/punti di sparo) verranno successivamente posizionate altane/punti di sparo questi, salvo casi di situazioni ambientali particolari, dovranno essere posizionate ad una distanza minima di almeno 300 metri. Al singolo selecontrollore è consentito, per l'abbattimento dei capi, uno spostamento su punti di sparo, predisposti o meno all'interno del settore di prelievo, non cartografati e posti ad una distanza non superiore ai metri 100 dall'appostamento centrale cartografato. Tale possibilità è concessa esclusivamente per una migliore posizione di tiro e non per la ricerca del capo da abbattere. La definizione dei confini del settore di prelievo sarà effettuata dal presidente del Distretto e riportata sulla cartografia ufficiale dell'ATC.

## **Art. 8 Organizzazione del prelievo nelle UDG conservative**

Ogni UDG per la gestione conservativa della specie capriolo è suddivisa in Gruppi di caccia ai quali che possono essere assegnati un numero variabile di cacciatori del Distretto in funzione delle esigenze gestionali. I Gruppi di caccia costituiscono l'entità per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto, della biologia delle singole specie e degli obiettivi gestionali, con particolare riguardo all'intensificazione del prelievo nelle aree maggiormente soggette a danni.

Ad ogni selecontrollore viene assegnato un settore di prelievo avente al centro una altana/punto di sparo, riportato sulla cartografia ufficiale dell'ATC. Tale

settore risulta quindi assegnato ad un titolare. Secondo quanto previsto dall'art. 7 al selecontrollore è consentito uno spostamento su punti di sparo predisposti o meno all'interno del settore di prelievo, posti ad una distanza non superiore ai metri 100 dall'appostamento centrale cartografato.

I settori di prelievo non assegnati stabilmente ai titolari possono essere prenotati in parte dagli appartenenti ad uno stesso gruppo di caccia, in parte da tutto il distretto. A fronte di una richiesta di un selecontrollore del distretto di poter accedere ad un settore di prelievo assegnato ad un altro titolare, questi può rendere "prenotabile" sul sistema di teleprenotazione il proprio settore per il richiedente.

I settori di prelievo sono utilizzabili anche per il prelievo degli altri ungulati ove questo sia ammesso in quell'area.

I cacciatori di un Gruppo devono esercitare il prelievo esclusivamente all'interno del gruppo stesso per tutta la stagione venatoria.

Nel caso di cacciatore in possesso di abilitazioni a più specie, in regola con le iscrizioni all'UDG e in tempi di prelievo consentito per quella specie (e relativa classe di sesso e di età) è garantito il prelievo multispecie nel proprio settore assegnato o nel settore prenotato da parte del medesimo cacciatore.

Nei Distretti vocati al capriolo ma non vocati per altri ungulati, è garantito dall'ATC iscrizione al Distretto/Gruppo anche ai cacciatori che esercitano solo la caccia di selezione al cinghiale.

I settori di prelievo sono riportati su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico dell'ATC a disposizione dell'utenza e della vigilanza. Per la caccia alle specie non vocate all'interno di un distretto vocato, fermo restando il prelievo multi specie sopra riportato, è consentita la teleprenotazione ai componenti di un Gruppo di caccia in tutti i settori di prelievo dello stesso gruppo non assegnati.

### **Art. 9 Organizzazione del prelievo nelle UDG non conservative**

Ogni UDG per la gestione non conservativa è suddivisa in Gruppi di caccia ai quali possono essere assegnati un numero variabile di cacciatori del Distretto in funzione delle esigenze gestionali.



I Gruppi di caccia costituiscono l'entità per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto, della biologia delle singole specie e degli obiettivi gestionali, con particolare riguardo all'intensificazione del prelievo nelle aree maggiormente soggette a danni.

Ogni gruppo ha a disposizione un certo numero di settori di prelievo. Tali settori hanno centro una altana/punto di sparo riportato sulla cartografia ufficiale dell'ATC. Come previsto dall' art. 7 al selecontrollore è consentito uno spostamento, su punti di sparo predisposti o meno all'interno del settore di prelievo, non superiore ai metri 100 dall'appostamento centrale cartografato.

Ogni cacciatore abilitato iscritto all'UDG ha diritto di accesso ad un settore di prelievo del Gruppo di appartenenza, ed a quelli a disposizione del distretto, tramite il sistema di teleprenotazione.

Nel caso di cacciatore in possesso di abilitazioni a più specie, in regola con le iscrizioni all'UDG e in tempi di prelievo consentito per quella specie (e relativa classe di sesso e di età) è garantito il prelievo multispecie nel settore di prelievo prenotato da parte del medesimo cacciatore.

Al Proprietario e/o conduttore di fondi di cui all'art. 6 è permessa l'iscrizione all'UDG e l'accesso con la teleprenotazione ai capanni posti nei fondi di loro proprietà e/o conduzione documentata.

### **Art. 10 Organi di Gestione delle UDG e regolamento interno di gestione**

1. Sono organi di gestione del Distretto:

- Il Presidente;
- l'Assemblea;
- CSO (Commissione supporto Organizzativo) con funzione di supporto all'attività del Presidente formata dai capigruppo.

-2. L'ATC nomina il Presidente, su proposta dell'Assemblea del Distretto formalmente costituita, o dalla CSO sentiti gli aderenti ai gruppi. Il Presidente è responsabile della caccia di selezione a tutte le specie previste nel piano del distretto, così come previsto dal Regolamento 36/2022 e il Vicepresidente sempre su proposta dell'assemblea o della CSO.

L' ATC si riserva la possibilità di non accettare le nomine, o di revocarle, in

presenza di gravi o giustificati motivi o in presenza di comportamenti che ostacolino il raggiungimento dei piani di prelievo.

-3. Il mandato del Presidente, del Vicepresidente del Distretto, dei responsabili di specie e dei Capi Gruppo ha la durata del Piano Faunistico Regionale e può essere rinnovato di norma una sola volta, tranne deroghe concesse dall'ATC. La norma si applica dall'entrata in vigore del prossimo Piano Faunistico Regionale.

-4. Al Presidente spetta il compito di predisporre l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria delle specie ungulate presenti nel Distretto nel rispetto del Calendario Venatorio, del presente Regolamento e del Piano di Prelievo assegnato.

-5. In particolare, al Presidente spettano i seguenti i compiti:

a. l'organizzazione dei Gruppi di caccia quali unità gestionali per l'effettuazione dei prelievi. Ogni gruppo dovrà poi eleggere il Capogruppo;

b. tenere i collegamenti con l'ATC e rappresentare presso lo stesso le istanze dei selecontrollori e divulgare ai selecontrollori, anche tramite i Capogruppo, le direttive dell'Atc;

c. presiedere le riunioni dei selecontrollori assegnati al Distretto e della CSO, disciplinandone lo svolgimento;

d. tenere il Registro delle partecipazioni ai censimenti e alle prestazioni d'opera, al fine di stilare le relative graduatorie e procedere all'assegnazione dei capi da abbattere e i settori di prelievo (per le Aree vocate);

e. collaborare con l'ATC per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;

f. offrire il proprio contributo, qualora richiesto dalla Regione o dall'ATC, per l'organizzazione di iniziative faunistiche e/o venatorie relative ai cervidi e bovidi (p.es. catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici);

g. la convocazione delle assemblee e riunioni di distretto;

h. la raccolta e verifica delle cartografie delle altane all'interno dei settori di prelievo preparate dai cacciatori;

i. controllo dei capi abbattuti;

l. la consegna dei contrassegni, prima della consegna deve essere verificata la rispondenza dei numeri delle fascette ancora in possesso e comunicata dal

cacciatore con quella presente nel sistema di teleprenotazione;

-6. L'ATC, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti e esame degli scritti difensivi, può disporre la revoca del Presidente e/o Vicepresidente del Distretto. L'ATC, fino a nuova nomina degli organi di gestione del Distretto, esercita il potere sostitutivo, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione dei capi o settori di prelievo;

-7. L'ATC coinvolge i Presidenti e i Vicepresidenti dei Distretti nella gestione faunistica e venatoria delle specie ungulati riunendoli tutte le volte che reputa opportuno e in particolare per l'organizzazione dei censimenti e per la formulazione dei piani di prelievo;

-8. Il Responsabile del Distretto deve tenere aggiornata la graduatoria degli iscritti al Distretto;

-9. Il Responsabile del Distretto ha anche il compito di interfacciarsi con gli agricoltori ed i proprietari dei fondi ricadenti nel Distretto al fine di stabilire un corretto rapporto di collaborazione per la gestione faunistico venatoria e del territorio;

-10. Il Distretto si può dotare di un disciplinare interno, purché questo sia coerente con le norme del presente disciplinare e con le leggi o regolamenti regionali, soprattutto per quanto riguarda le norme di accesso e l'assegnazione dei capi. Copia del Disciplinare interno dovrà essere consegnata all'ATC che si riserva di verificare la coerenza sopra riportata.

-11. Il Responsabile del Distretto può comunicare all'ATC una sola volta all'anno, dal 15 di marzo al 15 di aprile: a) la costituzione di nuovi capanni, b) la modifica, in casi eccezionali, di capanni già esistenti, c) eventuali cambio di capanno, d) assegnazione capanni ai nuovi selecontrollori. Tali comunicazioni devono essere fatte con un modello e con le indicazioni fornite dall'Atc 8.

### **Art. 11 Censimenti obbligatori e censimenti di controllo**

Il Presidente del Distretto (conservativo o non conservativo) deve organizzare annualmente i censimenti secondo le modalità definite dalla Regione nelle proprie Linee Guida e dall'ATC e coordinare tutti gli iscritti al Distretto per il corretto svolgimento dei monitoraggi.

- 1. I censimenti sono organizzati ogni anno in collaborazione tra l'ATC gli organi direttivi del Distretto e i selecontrollori.
- 2. In caso di assenza del personale tecnico dell'ATC, il Presidente del Distretto sostituisce a tutti gli effetti i tecnici.
- 3. Le date, le località, le modalità di censimento e il numero minimo di partecipanti a ciascuna giornata di censimento sono comunicate dal Presidente del Distretto all'ATC.
- 4. L'accertamento della presenza dei selecontrollori alle operazioni di censimento è operata dal Presidente del Distretto sotto la supervisione del personale dell'ATC, mediante l'apposizione all'inizio e al termine di ciascuna sessione di censimento della firma su apposito registro. La presenza può comunque essere verificata in ogni momento.
- 5. Il registro delle partecipazioni ai censimenti è tenuto dal Presidente del Distretto cui spetta altresì il dovere di segnalare all'ATC i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto del presente Disciplinare.
- 6. Ogni selecontrollore è tenuto, salvo diversa indicazione del Presidente del Distretto, a partecipare ai censimenti previsti nel proprio Distretto.
- 7. Nel caso di impossibilità a partecipare ad uno o più censimenti del proprio Distretto, al selecontrollore è consentito partecipare a censimenti in altri Distretti compresi, nell'ATC di appartenenza. In questo caso il selecontrollore è tuttavia tenuto ad informarne sia il Presidente del Distretto di appartenenza che il Presidente del Distretto nel quale intende ottemperare all'obbligo del censimento. Quest'ultimo provvede rilasciare al selecontrollore una dichiarazione attestante la sua effettiva partecipazione al censimento. Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a cura del selecontrollore interessato, al Presidente del Distretto di appartenenza nel più breve tempo possibile.
- 8. In caso di assenza del personale tecnico, il Presidente del Distretto è tenuto a far pervenire all'ATC competente i risultati dei censimenti entro il termine ultimo indicato dall'ATC, per la predisposizione dei piani di prelievo entro la scadenza indicata dalla Regione.
- 9. L' ATC può disporre controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti.

-10. L' ATC può disporre, se ritenuto opportuno, ad integrazione e verifica dei dati rilevati nei censimenti, il rilevamento a vista dai punti di sparo degli animali avvistati il primo giorno di caccia nella fascia oraria indicata da riportare in apposita scheda fornita dal medesimo ATC, da restituire compilata quanto prima.

-11. La preventiva valutazione circa la possibilità di svolgimento di un censimento con una delle modalità indicate nelle Linee Guida della Regione Toscana, così come la successiva valutazione circa la validità del censimento medesimo, è compito del personale tecnico dell'ATC. Il personale tecnico può, in caso di gravi irregolarità, invalidare l'intero censimento. In tal caso, le suddette operazioni devono essere ripetute.

### **Art. 12 - Disciplina dei censimenti**

-1. L'assenza da una giornata di censimento è consentita, tuttavia, l'assente è tenuto a giustificare la propria assenza al presidente del distretto.

-2. Il selecontrollore è tenuto a recuperare l'assenza, salvo gravi impedimenti.

-3. Il selecontrollore che non provvede a recuperare l'assenza entro la stagione venatoria successiva è sospeso dall'attività venatoria fino a quando non avrà recuperato i censimenti elusi.

-4. Il controllo della posizione di ciascun selecontrollore rispetto a quanto previsto è compito degli ATC che a tale fine si avvalgono delle informazioni inviate dal Presidente del Distretto.

-5. L'arrivo in ritardo ai censimenti o il loro abbandono anticipato deve essere concordato con il Presidente del Distretto, che può accettare le motivazioni della richiesta.

-6. I tecnici degli ATC presenti ai censimenti e i Presidenti dei Distretti sono tenuti a segnalare all'ATC a mezzo rapporto scritto, i comportamenti indisciplinati rilevati a carico di alcuno dei partecipanti e quant'altro ritengano utile segnalare.

### **Art. 13 - Disciplina della prestazione d'opera**

-1. L'ATC può prevedere nel Piano annuale di gestione di ciascun Distretto, in ordine soprattutto alla prevenzione dei danni arrecati dagli ungulati selvatici

alle colture agricole, la possibilità di prestazioni d'opera.

-2. Il Registro della partecipazione alle prestazioni d'opera è tenuto dal Presidente del Distretto a cui spetta altresì il dovere di rendicontare annualmente tali prestazioni all'ATC.

#### **Art. 14 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG conservative**

Nelle UDG conservative, i capi in prelievo sono assegnati a tutti i cacciatori di selezione iscritti, stabilendo il numero massimo di capi disponibili per cacciatore, fino al raggiungimento del 70%, o fino alla percentuale massima prevista dalla Regione, del piano di abbattimento. Il prelievo avviene a scalare per ogni classe di sesso ed età, attivando tutti i cacciatori di selezione del Distretto. Solo dopo il raggiungimento della quota prevista a scalare del piano, per ogni classe di sesso ed età, i capi rimanenti devono essere assegnati, dal Responsabile del Distretto, ad un numero equivalente di cacciatori di selezione iscritti, partendo da coloro che non abbiano ancora raggiunto il numero massimo di abbattimenti disponibili per cacciatore.

Negli ultimi 15 giorni di ciascun periodo di prelievo possono essere riassegnati i capi non ancora prelevati ai cacciatori che abbiano già ultimato i capi loro assegnati.

I Responsabili di Distretto e i Capi Gruppo devono comunque adottare idonee forme di controllo per non superare i limiti del piano di abbattimento assegnato e per incentivare la distribuzione dei prelievi nei vari gruppi in funzione del raggiungimento del piano di prelievo.

#### **Art. 15 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG non conservative**

Nelle UDG non conservative è ammesso il prelievo selettivo a scalare fino alla percentuale stabilita dalla Regione, modalità di prelievo in cui il cacciatore, entro i limiti dei capi per ciascuna specie a lui assegnati, sceglie il capo da abbattere nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dal piano di prelievo annuale per ciascuna classe di sesso/età. terminate le fascette assegnate, il cacciatore può richiederne delle altre nel limite del piano di prelievo assegnato.

### **Art. 16 Assegnazione capi ai cacciatori ospiti**

Qualora previsto dal Testo Unico del Regolamento l'ATC può predisporre, con proprio atto, la cessione di parte del piano di prelievo a cacciatori ospiti.

### **Art. 17 Mezzi per la caccia di selezione**

Per l'esercizio della caccia di selezione sono utilizzabili le armi consentite dall'Art.75 del Regolamento Regionale DPGR n. 36/R del 03/11/2022.

### **Art. 18 Modalità di caccia**

La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale, ed unicamente nelle forme all'aspetto (da altana o punto sparo), senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.

L'accesso al luogo di caccia (altana/punto sparo), ed il rientro da questi, deve avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.

Nella caccia con l'arco è consentito uno spostamento all'interno del settore di prelievo anche oltre i 100 metri dal punto di sparo cartografato.

In questo caso è sempre obbligatorio l'uso di indumenti ad alta visibilità.

### **Art. 19 Recupero dei capi feriti**

In caso di dubbio o di ferimento accertato il cacciatore di selezione deve attivare le procedure per la verifica chiamando un Conduttore cane da traccia abilitato. La lista dei Conduttori con i relativi recapiti telefonici è a disposizione del Presidente del Distretto.

In questo caso il selecontrollore deve chiudere la teleprenotazione segnalando i colpi sparati senza capi abbattuti. Sarà cura del conduttore abilitato o del selecontrollore stesso comunicare l'esito del recupero all'ATC. In caso di ritrovamento della spoglia l'ATC provvederà ad inserire l'abbattimento nell'uscita chiusa.

Il cacciatore di selezione in caso di ferimento deve provvedere a segnalare l'anschluss ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante.

In caso che nessun Conduttore con cane da traccia possa intervenire, il cacciatore di selezione deve avvisare il Responsabile del Distretto.

### **Art. 20 Realizzazione appostamenti di caccia**

Il selecontrollore nella predisposizione del punto sparo collocato a terra è tenuto a non danneggiare sia le piante arboree che le colture agricole in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, a rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione del punto sparo, salvo autorizzazione del proprietario del fondo.

La costruzione dell'altana o del punto di sparo, se lasciato in essere, come previsto dall'art. 53 comma 5 del regolamento 36/R/2022 è subordinata al consenso verbale del proprietario e/o conduttore del fondo ed al rispetto della vegetazione arborea. L'altana o il punto di sparo, con il consenso del proprietario del fondo, potranno essere utilizzati anche per più stagioni.

### **Art. 21 Registrazione uscite di caccia**

Ad ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto vengono forniti i riferimenti per l'accesso al sistema di teleprenotazione e la scheda cartacea predisposta dall'ATC.

La scheda delle uscite è personale di ciascun cacciatore di selezione e la sua compilazione è obbligatoria solo in caso di conclamato guasto del sistema di teleprenotazione, sarà l'Atc stesso a comunicare ai distretti eventuali guasti al sistema, non è concesso al selecontrollore di uscire senza teleprenotazione e/o scheda delle uscite.

Ogni cacciatore di selezione è tenuto ad utilizzare il Sistema di Teleprenotazione fornito dall'ATC.

In caso di guasto del Sistema di Teleprenotazione o delle linee telefoniche, il selecontrollore, oltre all'utilizzo della scheda cartacea, avvisa il Capo gruppo



per prenotare il settore di prelievo e l'uscita di caccia può comunque essere effettuata; sarà cura del selecontrollore inviare all'Atc, tramite il presidente del distretto, i dati completi dell'uscita per l'inserimento sulla piattaforma di teleprenotazione.

Fermo restando gli orari di caccia consentiti dal calendario venatorio e dalle disposizioni regionali, il sistema di Teleprenotazione suddivide la giornata di caccia in uscite mattutine, dalle ore 04,00 alle 13,00, e uscite pomeridiane dalle ore 13,00 alle ore 24,00.

È fatto obbligo, in caso di abbattimento o colpi sparati senza abbattimento, al selecontrollore di chiudere la prenotazione completa di tutti i dati richiesti (colpi sparati, capi abbattuti, ecc.) entro le ore 13,00 per le uscite mattutine e entro le ore 24,00 per le uscite pomeridiane.

In caso di uscite a vuoto, ovvero senza colpi sparati, il selecontrollore non è obbligato a chiudere la teleprenotazione, la chiusura sarà fatta in automatico.

## **Art. 22 Abbattimenti**

1. Dopo l'abbattimento deve essere apposta l'apposita fascetta ad un orecchio dell'animale prima di spostarlo dal luogo del prelievo.

2. Il cacciatore deve compilare la scheda di abbattimento e fare due foto: una dell'animale per intero ed una del dettaglio di tutta la testa dove si legga bene il numero della fascetta apposta in maniera inamovibile. Inoltre, se possibile, anche una foto della dentatura della mandibola.

3. Il cacciatore impossibilitato a fare le foto dovrà far visionare la testa e la mandibola dal responsabile del distretto o suo delegato che siglerà la relativa scheda di abbattimento (allegato A) per certificarne la presa visione.

4. La scheda relativa al capo abbattuto andrà obbligatoriamente compilata. per i distretti per i quali l'ATC ha deciso, all'inizio della stagione venatoria, il controllo dei capi.

5. Il cacciatore può, una volta archiviato il materiale fotografico o la scheda vidimata, disporre della testa dell'animale come meglio crede, avendo cura di conservare il materiale fotografico e cartaceo relativo all'abbattimento fino al

31 maggio dell'anno successivo all'abbattimento. In tutto questo periodo l'ATC può chiedere di visionare la documentazione fotografica.

6. Nel caso di cervidi da trofeo consegnati ai centri di sosta, con l'attestato del cacciatore formato, dato che la carcassa deve essere sempre accompagnata dalla relativa fascetta, la stessa andrà chiusa ad una zampa posteriore, mentre per il cinghiale sarà sufficiente asportare la parte del muso con le difese lasciando la parte restante della testa con la fascetta all'orecchio.

7. Fermo restando l'obbligo di utilizzo del sistema di teleprenotazione, è auspicabile che i Distretti mantengano un sistema di comunicazione interno al fine di monitorare in tempo reale gli abbattimenti e le uscite di caccia.

### **Art. 23 Abbattimenti sanitari**

In caso di avvistamento di capi con gravi problemi di salute, i cacciatori di selezione possono abbattere l'animale, purché facente parte di specie oggetto di prelievo del selecontrollore e del distretto interessato.

Il capo sanitario abbattuto dovrà essere fatto visionare al Responsabile del Distretto che dovrà avvisare l'ATC.

L'ATC valuterà caso per caso se far vedere il capo abbattuto ad un veterinario o inviarlo all'Istituto Zooprofilattico per la verifica di eventuali malattie.

L'abbattimento sanitario potrà non essere compreso nel piano di abbattimento assegnato al cacciatore di selezione ed al Distretto.

### **Art. 24 Conferimento capi al Centro di Sosta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina**

In caso il cacciatore di selezione voglia usufruire di un Centro di Sosta (CDS) dell'ATC è tenuto ad osservare le disposizioni particolari impartite dall'ATC e dai gestori dei Centri di Sosta e Centri Lavorazione Carni (CLS).

### **Art. 25 Controllo capi abbattuti**

L'ATC può disporre a campione la verifica dei capi abbattuti avvisando preventivamente il distretto interessato, in questo caso devono essere fornite

all'ATC anche le schede di abbattimento oltre alle foto come specificato all'art. 22 punto 2. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 22, il Distretto può organizzare in autonomia il controllo dei capi abbattuti, dandone comunicazione all'ATC con almeno tre giorni di anticipo. L'ATC può richiedere la visione delle foto dei capi abbattuti entro i termini stabiliti per la conservazione.

### **Art. 26 Disciplina delle sospensioni**

Il selecontrollore che per propria scelta, mancanza di uscite, mancanza di censimenti o per mancato versamento dei contributi previsti, fosse sospeso dalla caccia di selezione per una stagione venatoria deve chiedere la riattivazione all'ATC entro il 31 gennaio o comunque all'interno del periodo indicato dall'ATC per l'iscrizione ai distretti. I selecontrollori che chiedono la riattivazione saranno reinseriti nell'organico del distretto secondo quanto deciso di volta in volta dall'ATC. Coloro che non chiedono la riattivazione saranno cancellati dal distretto. Non rientrano in questa casistica i sospesi per sanzioni di tipo disciplinare, che saranno reintegrati a fine sanzione.

Il conteggio delle uscite, per la definizione dei selecontrollori sottosoglia delle cinque uscite, viene fatta prendendo in considerazione l'anno solare antecedente il 31 gennaio stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione/cambio distretto.

### **Art. 27 Sanzioni**

Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per le infrazioni alle Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente Disciplinare si applicano, le seguenti sanzioni accessorie e non pecuniarie. Ciascun cacciatore ha l'obbligo di aggiornarsi circa le disposizioni dell'ATC sul sito ufficiale dello stesso.

L'ATC irroga le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo dopo un'istruttoria in cui acquisisce le memorie difensive del selecontrollore, fatto salvo l'esistenza di un verbale sanzionatorio elevato dagli organi di Polizia giudiziaria (Polizia

Provinciale o Carabinieri Forestali) che d'Ufficio comporterà l'applicazione della sanzione di cui al presente disciplinare.

**A-Sospensione dalla caccia di selezione ad una specie fino tre anni, per:**

- Caccia in settore di prelievo diverso da quella autorizzata, ovvero caccia senza aver fatto la teleprenotazione;
- Mancata consegna del materiale per il controllo dei capi (Schede e foto);
- Mancata effettuazione dei censimenti obbligatori senza aver effettuato i recuperi previsti;
- Chiusura con dolo della teleprenotazione con omissione di dati richiesti o comunicazione di dati non veritieri (colpi sparati, capi abbattuti ecc.);
- Abbattimento con errore di specie, ovvero abbattimento di sesso o classe di età fuori dal periodo consentito;
- Mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;
- Mancata effettuazione di almeno 5 uscite nell'arco della stagione venatoria.
- Mancato versamento del contributo previsto dall'ATC per la caccia di selezione agli ungulati.
- Abbattimento di cinghiale in un capanno posto in area vocata e/o nella fascia di rispetto dalla zona vocata senza averne i requisiti.

**B-Esclusione dal Distretto**

- Se per due stagioni venatorie consecutive il cacciatore non esercita la caccia di selezione, ovvero vi rinuncia o non adempie agli obblighi previsti dal presente disciplinare come previsto dall'art. 26 (non fa domanda di riammissione).
- Caccia in Distretti diversi da quelli a cui si è iscritti.
- L'ATC valuta ogni infrazione e, in base alla gravità, può disporre la radiazione del selecontrollore dai propri distretti e dalla caccia di selezione sul territorio dell'ATC per un periodo massimo di cinque anni.

Oltre a quanto sopra riportato altre eventuali gravi infrazioni commesse alle regole stabilite nel presente Disciplinare saranno valutate dal Comitato di Gestione dell'ATC.